



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile *sub* R.G. n. 1887/2020, promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 19.6.2020

DA

BRUNILDE D'ANDREA, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Campeis del Foro di Udine, domiciliatario;

attrice

CONTRO

VILLA VITTORIA S.A.S. DI FACHIN FRANCESCO E C., con sede a San Daniele del Friuli, in persona del legale rappresentante sig. Francesco Fachin, FRANCESCO FACHIN, entrambi rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Bruno Garlatti del Foro di Gorizia;

convenuti

in punto: liquidazione della quota del socio defunto; restituzione del finanziamento erogato dal socio e di altri beni mobili.





CONCLUSIONI

Per l'attrice: nel merito: -a) respinta ogni contraria eccezione proposta dai convenuti, ivi comprese quelle di difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice adito, nonché di prescrizione, accerti e dichiaro il Tribunale il diritto della sig.ra Brunilde D'Andrea, nella sua qualità di unica erede e successore universale del dott. Alessandro D'Andrea, alla liquidazione della quota appartenuta al predetto socio, pari al 99% (novantanove per cento) del patrimonio sociale, nonché al rimborso del finanziamento soci infruttifero dal medesimo erogato nel 2003; per l'effetto, condanni il Tribunale Villa Vittoria S.a.s. di Fachin Francesco e C., nonché –in solido e salvo il beneficio di escussione– il sig. Francesco Fachin, in qualità di socio accomandatario della stessa, a pagare alla sig.ra Brunilde D'Andrea la somma di euro 646.713,00 (di cui euro 441.018,21 a titolo di liquidazione della quota ed euro 205.694,79 per rimborso del finanziamento soci) o la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi legali (calcolati nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda) dalla costituzione in mora al saldo; -b) accerti e dichiaro il Tribunale il diritto della sig.ra Brunilde D'Andrea, in proprio e quale erede universale del dott. Alessandro D'Andrea, alla restituzione dei beni personali concessi in comodato a Villa Vittoria S.a.s. di Fachin Francesco e C. o, comunque, depositati all'interno dei locali di Villa Vittoria S.a.s.; per l'effetto, condanni Villa Vittoria S.a.s. di Fachin Francesco e C., a restituire alla predetta i beni mobili di cui all'elenco contenuto nel paragrafo D) dell'atto di citazione ; -c) rigetto il Tribunale la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti della sig.ra Brunilde D'Andrea da Villa Vittoria S.a.s. di Fachin Francesco e C. e da Fachin Francesco, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti; -d) condanni il Tribunale i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite. In via istruttoria, conclude come da memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c..

Per i convenuti: nel merito, in via preliminare: dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito in seguito alla sussistenza di clausola compromissoria per la presente controversia. Nel merito, in via principale, respingersi le pretese tutte avversarie perché infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata, ridursi la pretesa avversaria inerente la liquidazione



della quota societaria del defunto D'Andrea Alessandro alla somma di € 255.000,00, con gli interessi legali semplici dalla domanda giudiziale al saldo. In via riconvenzionale, condannarsi la sig.ra Brunilde D'Andrea a risarcire agli odierni convenuti i danni da essi patiti per la sua malagestio della società dal 04.03.2011 al 24.07.2019, danni che si quantificano nella somma di € 318.117,69, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, somma da eventualmente compensarsi con quanto le sarà dovuto dai convenuti all'esito del presente giudizio. In via istruttoria, chiede i seguenti ordini di esibizione e le seguenti acquisizioni: -ordinarsi alla sig.ra D'Andrea Brunilde l'esibizione in giudizio dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali di Villa Vittoria s.a.s. dal 1995 al 2015; -acquisirsi presso la cancelleria V.G. del Tribunale di Udine i rendiconti annuale e finali dell'A.d.S. nella Amministrazione di sostegno del defunto D'Andrea Alessandro. All'esito disporsi C.T.U. onde quantificare le perdite accumulate dalla società nel periodo 2011-2019 e stimare il conseguente minor valore della società stessa. Si chiede infine revocarsi l'ordinanza ex art. 1486 bis c.p.c. dd. 04.11.2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, notificato il 19.6.2020, Brunilde D'Andrea ha evocato in giudizio Villa Vittoria s.a.s. di Fachin Francesco e C. e il socio Francesco Fachin, esponendo in linea di fatto che: -era unica erede legittima del fratello Alessandro D'Andrea, che, sino al 24.7.2019, data del suo decesso, era stato socio accomandatario con quota del 99% della società convenuta, sin dalla costituzione della stessa in data 8.4.1995; socio accomandante nel medesimo lungo periodo era sempre stato il sig. Federico Fachin, con quota dell'1% del capitale sociale; -dopo la morte del sig. D'Andrea, la gestione della società era stata assunta dal sig Fachin poi divenuto accomandatario con quota del 99%, con ingresso nella società della moglie dello stesso, con la quota dell'1%; -nel termine di cui all'art. 2289 c. 3 c.c. non era intervenuta la liquidazione della quota del socio defunto, cui l'attrice ha attribuito un valore di € 441.018,21; -nel novembre 2003 il socio D'Andrea aveva erogato alla società un finanziamento infruttifero di € 205.694,79 per l'acquisto di un terreno a Spilimbergo ove si era progettata la realizzazione di un nuovo ambulatorio, finanziamento



risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 31.7.2019; l'erede aveva diritto alla restituzione del predetto importo; -il socio D'Andrea e la sorella avevano collocato presso la sede di Villa Vittoria vari arredi personali, elencati nella citazione, concessi in comodato precario alla società ovvero depositati presso la stessa, dei quali al tempo, su consiglio del commercialista, era stata redatta una lista, conservata presso la sede della società; i beni in questione avrebbero potuto essere individuati mediante l'esame del libro inventari, nel quale non risultavano inseriti. Ciò premesso, l'attrice ha concluso per la condanna della società e del socio accomandatario sig. Fachin, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 646.713,00, o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla costituzione in mora al saldo, nonché per la condanna della società alla restituzione dei beni mobili elencati nella citazione, con vittoria di spese.

Si sono costituiti tempestivamente i convenuti, eccedendo preliminarmente il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello statuto sociale; hanno poi contestato il valore attribuito dall'attrice alla quota del socio defunto, che, in base alla perizia di stima del commercialista rag. Bruno Bonelli doveva ritenersi pari a € 318.117,69. I convenuti hanno poi sostenuto che non vi era prova alcuna del finanziamento del defunto socio alla società e che il diritto alla restituzione doveva ritenersi prescritto; è stata poi affermata la disponibilità alla restituzione dei beni mobili personali, vincolata alla presentazione della lista dei beni al tempo formata e alla dimostrazione della proprietà in capo all'attrice. Allegato che, a partire dal 4.3.2011, l'attrice, quale amministratrice di sostegno del fratello, socio accomandatario, lo aveva sostituito occupandosi in modo esclusivo dell'amministrazione della società, i convenuti hanno lamentato che le errate scelte gestionali della predetta avevano determinato un'importante riduzione del volume d'affari e della redditività. I convenuti hanno concluso per la dichiarazione di difetto di giurisdizione o incompetenza del Tribunale di Udine, per il rigetto di tutte le pretese avversarie, in subordine per la riduzione della pretesa avversaria alla somma di € 318.117,69, oltre interessi semplici dalla domanda giudiziale al saldo, in via riconvenzionale per la condanna dell'attrice al risarcimento in favore dei convenuti dei danni conseguenti alla *mala gestio* della società nel periodo 4.3.2011-



24.7.2019, quantificati in € 318.117,69 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensare con quanto eventualmente dovuto dai convenuti.

Su istanza dell'attrice, nella prima udienza il giudice istruttore ha emesso ordinanza di condanna *ex art. 186 bis c.p.c.*, per il pagamento della somma non contestata di € 318.117,69, aumentata per gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al saldo. Autorizzato lo scambio delle memorie *ex art. 183 c. 6 c.p.c.*, la causa è stata poi istruita mediante espletamento di indagine tecnica volta ad accertare il valore della quota appartenuta al dott. D'Andrea alla data del suo decesso; sono state ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie.

Successivamente alla precisazione delle conclusioni e prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali è mutato il giudice istruttore; la causa è stata rimessa in istruttoria e le parti hanno nuovamente rassegnato le conclusioni, come sopra riportate, avanti al mutato giudicante, per poi scambiare le scritture conclusive.

Preliminarmente si rileva l'infondatezza della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione/competenza, che i convenuti hanno ribadito nel precisare le conclusioni (salvo affermare, nella memoria di replica, di averla abbandonata).

L'art. 16 dello statuto sociale (doc. 1 della convenuta) prevede che *“Qualsiasi controversia insorgesse fra i soci, sia fra di essi, sia tra alcuno di essi e la società circa l'interpretazione ed esecuzione del presente atto, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato o dai soci o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Udine su istanza di un socio o della società che giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura”*.

Si osserva che, in linea generale, l'erede del socio, in quanto successore in *universum ius*, subentra anche nell'autonomo negozio costituito dalla clausola compromissoria, che la giurisprudenza di legittimità ritiene distinto dal contratto cui si riferisce.

L'art. 34 c. 2 del D.L.vo 17.1.2003, n. 5 ha disposto che la clausola compromissoria statutaria debba prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di



nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società e che, ove il soggetto designato non provveda, la nomina sia richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede legale la società.

Come ritenuto dal giudice di legittimità, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, da parte di altro soggetto terzo, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (Cass., sez. I civ., ord. 31.7.2020, n. 16556; Cass., sez. I civ., 17.2.2014, n. 3665).

Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.

Non è in contestazione la qualità di erede dell'attrice, comunque comprovata dalla documentazione prodotta, né il diritto della stessa alla liquidazione della quota della società, ai sensi dell'art. 2289 c.c., in base alla situazione patrimoniale esistente alla data dello scioglimento del rapporto sociale.

A fronte dell'indicazione, da parte dell'attrice, del valore della quota alla data del decesso del socio in € 441.018,21, i convenuti nella comparsa di costituzione hanno allegato che il valore della quota era in realtà di gran lunga inferiore, pari a € 318.117,69, come da perizia da loro commissionata, allegata alla comparsa. La conclusione in via principale di rigetto della domanda appare giustificata soltanto dalla proposizione dell'indeterminata e strumentale domanda riconvenzionale di pagamento a titolo risarcitorio di un importo pari al valore attribuito dai convenuti alla quota; infatti, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. i convenuti hanno allegato, a sostegno dell'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., che *“la semplice indicazione di un minor valore della quota societaria per cui è lite non equivale di certo al riconoscimento che quella somma sia dovuta all'attrice, stante la proposizione di domanda riconvenzionale anche in compensazione”*.

L'indagine tecnica è stata disposta in ragione dell'indicazione del maggior valore della quota da parte dell'attrice, risultando altrimenti superflua, in ragione dell'indicazione fornita dagli stessi convenuti; la valutazione del consulente tecnico d'ufficio ha escluso tale maggior valore e l'art. 115



c.p.c. non consente di discostarsi dalla quantificazione enunciata dagli stessi convenuti nella comparsa di risposta e ribadita nelle successive memorie, sulla base di una valutazione tecnica compiuta dal commercialista da loro stessi officiato.

Ne consegue che il valore della quota sociale deve ritenersi determinato in quello indicato nella comparsa di risposta dai convenuti, che, con l'ausilio del loro consulente, più di chiunque altro erano in grado di esprimere una stima attendibile.

Nell'atto di citazione l'attrice ha dedotto che il socio D'Andrea, nel novembre 2003, erogò alla società un finanziamento infruttifero per l'acquisto di un terreno edificabile a Spilimbergo senza necessità di far ricorso al credito bancario; ha prodotto l'atto notarile di acquisto del predetto terreno, per il prezzo di € 213.296,70 oltre IVA, del cui pagamento prima della stipula è stato dato atto nella compravendita. Al contempo, nella citazione l'attrice ha allegato che, su incarico del sig. Fachin, il dott. Grassetto, commercialista della società convenuta, trasmise all'attrice la situazione patrimoniale al 30.7.2019 (doc. 10), nella quale il citato finanziamento era specificamente indicato tra le passività, per l'importo di € 205.694,79.

A fronte di tali circostanziate allegazioni in ordine alla data e ragione sottesa al finanziamento, corredate da riscontri documentali, nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta si è limitata alle seguenti considerazioni, non integrate nelle successive memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c.: *“Si contesta in toto la pretesa avversaria in quanto non vi è prova alcuna che il defunto socio Alessandro D'Andrea abbia mai effettuato un finanziamento infruttifero a favore della società del richiesto importo di € 205.694,79. Si eccepisce comunque la prescrizione di ogni diritto restitutorio risalendo esso, pare, al novembre 2003”*. Il finanziamento del socio risulta indicato anche nella relazione di stima della quota allegata alla comparsa di costituzione e considerato ai fini della determinazione del valore indicato dai convenuti.

Deve sottolinearsi che il convenuto è tenuto, in forza dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore sostanziale a fondamento della propria domanda, fatti che debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove il convenuto si sia limitato ad una



contestazione non chiara e specifica. Una contestazione generica, dunque, non può far insorgere l'onere della parte attrice di provare i fatti costitutivi allegati in modo specifico (*ex multis*, Cass., sez. civ. VI-III, 26.11.2020, n. 26908; Cass., sez. III civ., 29.4.2020, n. 8376). Né l'affermazione dell'inesistenza della prova o l'invocazione dell'onere probatorio possono ritenersi contestazioni specifiche (Cass., sez. VI-III, 27.8.2020, n. 17889).

Quanto alla prescrizione del diritto alla restituzione della somma mutuata dal socio, in assenza di allegazioni in ordine al termine per la restituzione, il termine prescrizione ordinario decennale, applicabile al caso di specie, deve essere riferito all'erogazione; tuttavia, la circostanza che il finanziamento accordato dall'allora socio con quota del 99% per l'acquisto di un terreno emergesse dalla situazione patrimoniale della società trasmessa all'erede del socio in adempimento della sua richiesta da parte della stessa società, a mesi di distanza dal decesso del socio finanziatore, integra, evidentemente, una rinuncia ad avvalersi del fatto estintivo e il riconoscimento del debito. Del resto, come sostenuto dall'attrice, ove il debito sociale non esistesse, si accrescerebbe in pari misura l'attivo sociale e il patrimonio netto e, correlativamente, il valore della quota sociale da liquidare all'erede.

Accertati il diritto dell'attrice alla liquidazione della quota nella misura indicata dagli stessi convenuti e alla restituzione del finanziamento erogato dal socio defunto, riconosciuto dalla società nelle sue scritture contabili, i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro e fermo il beneficio di escussione in favore dell'acomandatario, operante in sede esecutiva, al pagamento in favore dell'attrice del complessivo importo di € 523.812,48, aumentato per gli interessi legali, calcolati dal 21.2.2020 (data della costituzione in mora) al 18.6.2020 al tasso di cui al comma primo dell'art. 1282 c.c., dal 19.6.2020 (data della notifica della citazione) al saldo al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., senz'altro applicabile, anche a voler aderire all'orientamento più restrittivo della Suprema Corte, trattandosi di obbligazioni *ex contractu*.

La presente sentenza assorbe l'ordinanza anticipatoria *ex art. 186 bis* c.p.c. pronunciata nel corso della causa.



Venendo infine alla pretesa di restituzione dei beni mobili del defunto e dell'odierna attrice rimasti presso la sede della società attrice, si osserva che l'attrice non ha esercitato una domanda di rivendica, ma ne ha preteso la restituzione ex art. 1810 c.c.. La società convenuta non ha in sostanza contestato la pretesa, ammettendo peraltro che i beni mobili di cui si discute non erano rinvenibili nel libro inventari della società. Può pertanto accogliersi la domanda, limitatamente, però, a quei beni indicati nella citazione con una descrizione che ne consente l'identificazione (*tavolino in legno, tavolo in legno e stampante* sono descrizioni del tutto generiche), di cui al dispositivo della presente sentenza.

La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno -in misura esattamente corrispondente al valore attribuito alla quota sociale del socio defunto- è stata corredata delle seguenti allegazioni: *“nel periodo durante il quale la sig.ra Brunilde D’Andrea si occupò in via esclusiva della amministrazione della società, senza mai convocare un’assemblea dei soci e senza mai neppure informare il socio di minoranza sull’andamento economico della stessa, Villa Vittoria s.a.s. vide progressivamente ridursi e deteriorarsi sia il suo risultato che la sua prospettiva economica....Il pessimo risultato economico della società...consistente nella drastica riduzione del suo avviamento commerciale è da attribuirsi alle errate scelte gestionali dell’A.d.S. che fungeva da socio accomandatario, nonché nella conflittualità pregressa con il personale e con i clienti che portò ad una importante riduzione del giro di affari e della redditualità”*. I convenuti non hanno depositato la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e nessuna integrazione delle riprodotte prospettazioni è reperibile nelle memorie successive, nonostante l'indeterminatezza eccepita dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c..

Come sostenuto dall'attrice, appare evidente l'indeterminatezza dell'*edictio actionis*, che richiede un'esaustiva e precisa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e del *petitum*, al fine di consentire il corretto svolgimento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa della controparte. Nel caso, di specie non sono in alcun modo individuate le condotte lesive addebitate (peraltro alla sig.ra D'Andrea quale amministratrice di sostegno) e i concreti pregiudizi da esse derivati. Ne discende la declaratoria di nullità della domanda.



Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, comprensivo di accessori, deve essere posto a carico dell'attrice, la cui affermazione, rivelatasi infondata, di un maggior valore della quota ha imposto l'indagine tecnica, altrimenti superflua.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa (ampliato dalla domanda riconvenzionale, si vedano Cass, sez. VI-2 civ., ord. 6.2.2020, n. 2769; Cass., sez. III civ., ord. 29.11.2018, n. 30840), assunti negli importi medi, come da nota, per le quattro fasi. In difetto di produzione della fattura emessa dal consulente tecnico di parte, non può riconoscersi la relativa spesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:

1) accertato il diritto dell'attrice, quale unica erede legittima del socio Alessandro D'Andrea, alla liquidazione della quota sociale a quest'ultimo appartenuta e alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato alla società convenuta dal socio defunto, condanna i convenuti, tra loro in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 523.812,48, aumentata per gli interessi legali, calcolati dal 21.2.2020 al 18.6.2020 al tasso di cui al comma primo dell'art. 1284 c.c., dal 19.6.2020 al saldo al tasso di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c., dando atto che la presente sentenza assorbe l'ordinanza *ex art. 186 bis* c.p.c. emessa nel corso della causa;

2) condanna la società convenuta a restituire all'attrice i seguenti beni mobili: ▪quadro con cornice bordeaux firmato Maschio; ▪n. 4 quadri con fiori cornici rosse; ▪orologio da parete in metallo rosso; ▪quadro a mezzo punto raffigurante Villa Vittoria; ▪quadro con Madonna e Gesù bambino; ▪diploma di laurea dott. D'Andrea; ▪diploma di specialità dott. D'Andrea; ▪papiro di laurea dott. D'Andrea; ▪mosaico raffigurante Torre Orientale Spilimbergo; ▪n. 2 quadri quadrati fiori/cuori Guttuso; ▪quadro con cornice in metallo vaso di fiori; ▪quadro con vaso di rose colori verde/rosa; ▪quadro casa



friulana firmato Belluz; ■quadro con vaso di fiordalisi; ■quadro grande con donna Guttuso; ■quadretto firmato Serafino; ■quadro con foto firmato Borghesan; ■armadietto medico bianco con vetri, anni Venti;

- 3) dichiara la nullità della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dai convenuti;
- 4) pone a carico dell'attrice il compenso, comprensivo di accessori, liquidato al consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 20.7.2021;
- 5) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 1.924,01 per esborsi e in € 27.804,00 per compenso, da aumentare per il rimborso forfetario spese generali del 15%, per il c.p.a. e l'i.v.a..

Udine, 4 luglio 2022.

Il Giudice

dott.ssa Annalisa Barzazi

Arbitrato in Italia

